




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3151

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma
italiano

(Nuovo testo)

N. 92 – 25 maggio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3151

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma
italiano

(Nuovo testo)

N. 92 – 25 maggio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-3.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3151
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Carbonaro
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione VII (Cultura)¹ in sede referente.

Il testo, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-3

Le norme sono finalizzate al riconoscimento e alla valorizzazione del melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (articolo 1).

Si prevede il riconoscimento del 6 ottobre di ogni anno come “Giornata nazionale dell’opera lirica italiana” (articolo 2, comma 1), che non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949² (articolo 2, comma 2).

Si ricorda che la L. 260/1949 individua, agli articoli 1 e 2, taluni *giorni festivi*, nei quali vige l’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici e, all’articolo 3, talune *solennità*

¹ Cfr. Resoconto VII Commissione del 27 aprile 2022.

² Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la L. 54/1977³ ha comunque previsto che le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2) e, se ricadono in giorni feriali, non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, per la diffusione della conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole (articolo 2, comma 3).

Infine, si prevede che i soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge n. 163/1985 (*v. infra*), beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)⁴, realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano (articolo 3, comma 1).

Si rammenta che la legge n. 163 del 1985 ha disciplinato gli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, prevedendo un'ampia gamma di misure incentivanti quali: il Fondo unico per lo spettacolo, agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico, nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante nonché nella produzione di film per la televisione.

Si prevede che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano (articolo 3, comma 2).

Infine, si prevede che gli istituti italiani di cultura all'estero⁵, possano organizzare - con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura - eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano (articolo 3, comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la proposta di legge in esame sia finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione del melodramma italiano.

³ Disposizioni in materia di giorni festivi.

⁴ Di cui alla legge n. 508/1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

⁵ Di cui alla legge n. 401/1990, riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

In particolare, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale dell'opera lirica, che non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici: su tale disposizione non si hanno quindi osservazioni da formulare.

Si rammenta che ad analoghe iniziative di istituzione di giornate nazionali prive di effetti sull'orario degli uffici pubblici e delle scuole non sono stati ascritti effetti finanziari. Nella presente legislatura, ad esempio, si vedano gli atti C 622 (Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, ora legge n. 44 del 2022) e C 2451 (Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, ora legge n. 35 del 2021). Ancora, si rammenta che in sede di esame del DL n. 17/2022 (C 3495) – che all'articolo 19-*bis*, ha istituito la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili – la Commissione Bilancio (seduta dell'11 aprile 2022) ha posto la condizione *ex art.* 81 Cost. di specificare - in particolare – che la Giornata non avrebbe determinato gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La condizione è stata recepita in sede di conversione.

Per quanto attiene alle iniziative di comunicazione e divulgazione (articolo 2, comma 3), si evidenzia come tali attività, promosse anche da amministrazioni pubbliche, non vengono configurate nel testo come facoltative bensì come obbligatorie. Si osserva in proposito che il testo non prevede specifici stanziamenti né reca un'espressa clausola di neutralità finanziaria diretta a limitare le iniziative in questione all'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito andrebbe quindi acquisito un chiarimento tenuto conto del carattere non facoltativo delle attività sopra indicate.

Per quanto attiene all'articolo 3, comma 1, che pone taluni adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole, andrebbe chiarito se i nuovi compiti abbiano carattere obbligatorio o facoltativo e, nella prima ipotesi, se le medesime attività – realizzazione di percorsi e promozione di incontri – qualora rivestano carattere innovativo possano essere fronteggiati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si osserva peraltro, come già evidenziato con riguardo alla precedente disposizione, che il testo non reca una clausola di invarianza che riconduca espressamente le attività da svolgere entro un il limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, sulla previsione che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano (articolo 3, comma 2), appare opportuno

acquisire chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ("elenco ISTAT").

Si ricorda che una previsione di carattere analogo è recata dall'atto C 2451 – sopra descritto – e che alla stessa non sono stati ascritti effetti finanziari: tuttavia, a differenza della norma ora in esame, in tale caso la disposizione (ora art. 5 della l. n. 35 del 2021) richiamava espressamente la disciplina del contratto di servizio della RAI disponendo infatti: "La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale."

Infine, per quanto concerne la possibilità, per gli istituti italiani di cultura all'estero, di organizzare - con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura - eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano (articolo 3, comma 3), si osserva che nel testo tali attività sono configurate come facoltative per cui gli enti interessati potranno scegliere se provvedervi nel rispetto dei pertinenti vincoli di bilancio, pertanto su questo punto non si formulano osservazioni.